



## **La Corte riduce l'importo dell'ammenda irrogata alla Total, in solido con la Total France, da 128 a 125 milioni di euro**

*Il Tribunale ha, infatti, commesso un errore di diritto non allineando l'importo dell'ammenda della Total sull'importo ridotto dell'ammenda della sua controllata, Total France*

Le cere di paraffina, prodotte a partire dal petrolio greggio, sono utilizzate per la fabbricazione di prodotti quali candele, prodotti chimici, pneumatici e prodotti dell'industria automobilistica, nonché nei settori della gomma, degli imballaggi, degli adesivi e delle gomme da masticare. Quanto alla paraffina molle, essa è la materia prima necessaria per la fabbricazione delle cere di paraffina. È altresì venduta ai clienti finali, ad esempio ai produttori di pannelli di truciolato.

Con decisione del 2008<sup>1</sup>, la Commissione ha constatato che la Total e la sua controllata, la Total France, avevano, assieme ad altre imprese, partecipato ad un'intesa sul mercato delle cere di paraffina nello Spazio economico europeo (dal 1992 al 2005) e sul mercato tedesco della paraffina molle (dal 1997 al 2004). La Total France è stata condannata in solido con la Total a un'ammenda di 128 163 000 euro (la Total ha risposto, in qualità di controllante, del comportamento illecito della sua controllata detenuta al 100%). La Total e la Total France hanno allora chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione della Commissione. Con sentenza del 13 settembre 2013<sup>2</sup>, il Tribunale ha respinto il ricorso della Total. Invece, nel caso parallelo riguardante il ricorso della controllata Total France, il Tribunale ha, con sentenza pronunciata lo stesso giorno<sup>3</sup>, ridotto l'ammenda irrogata alla Total France a 125 459 842 euro, ritenendo che la Commissione avesse tenuto conto, per tale società, di un periodo di partecipazione troppo lungo.

La Total e la Total France (diventata oggi la Total Raffinage Marketing) hanno proposto impugnazione<sup>4</sup> dinanzi alla Corte di giustizia per ottenere l'annullamento delle sentenze del Tribunale.

Con le sue sentenze odierne, la Corte statuisce su ciascuna impugnazione. **Essa respinge quella della Total France, ma accoglie in parte quella della Total ritenendo che il Tribunale avrebbe dovuto far beneficiare la Total della stessa riduzione dell'ammenda della sua controllata.**

Per quanto riguarda l'impugnazione della Total, la Corte rammenta che nel caso in cui la responsabilità di una controllante sia puramente derivata da quella della sua controllata e in cui nessun altro fattore caratterizzi individualmente il comportamento contestato alla controllante, la responsabilità di quest'ultima non può eccedere quella della sua controllata. La Corte ricorda inoltre che, qualora la controllante e la sua controllata proponessero ciascuna ricorsi paralleli aventi lo stesso oggetto (come nel caso di specie dinanzi al Tribunale), vi è non soltanto la possibilità procedurale di tener conto, nell'ambito del ricorso proposto dalla controllante, dell'esito del ricorso della controllata la cui responsabilità le è stata imputata, ma occorre altresì, in linea di principio, che la controllante, la cui responsabilità è interamente derivata, benefici di qualsiasi riduzione di

<sup>1</sup> Decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione, del 1° ottobre 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo [81 CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele) (sintesi pubblicata nella GU 2009, C 295, pag. 17).

<sup>2</sup> Sentenza del Tribunale, del 13 settembre 2013, Total/Commissione (causa [T-548/08](#)).

<sup>3</sup> Sentenza del Tribunale, del 13 settembre 2013, Total Raffinage Marketing/Commissione (causa [T-566/08](#)).

<sup>4</sup> L'impugnazione della Total France è stata proposta tramite la società Total Marketing Services.

responsabilità della sua controllata. La Corte ne conclude che **il Tribunale ha commesso un errore di diritto non tenendo conto, per la Total, dell'esito della sentenza Total France**. Essa annulla quindi la sentenza del Tribunale nella parte in cui quest'ultimo non ha effettuato l'allineamento dell'importo dell'ammenda inflitta alla Total su quello dell'ammenda inflitta alla Total France. La Corte, in applicazione del suo potere di riforma, quantifica pertanto **l'importo dell'ammenda irrogata alla Total, in solido con la Total France, in 125 459 842 euro**.

La Total France, da parte sua, chiede una riduzione dell'ammenda per il fatto che, da un lato, essa ha cessato di partecipare all'intesa dopo il maggio 2004 e che, dall'altro, essa ha interrotto la sua partecipazione all'intesa tra maggio 2000 e giugno 2001.

**La Corte rileva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che la dissociazione pubblica costituisce l'unico modo di cui dispone una società per provare la cessazione della sua partecipazione a un'intesa, e ciò anche nel caso in cui essa non abbia partecipato a talune riunioni collusive. Tuttavia, tale errore di diritto non può comportare l'annullamento della sentenza per quanto riguarda la partecipazione della Total France all'infrazione durante i periodi indicati.** Per quanto attiene al periodo compreso tra maggio 2004 e la fine dell'intesa contestata, la Corte ritiene che, benché essa non abbia effettivamente partecipato alle ultime tre riunioni collusive dell'intesa, tra il 12 maggio 2004 e il 29 aprile 2005, la Total France non ha cessato di partecipare a quest'ultima, sulla base di indizi obiettivi e concordanti valutati congiuntamente assieme al fatto che tale società non si è dissociata pubblicamente dall'intesa.

Per quanto riguarda il periodo tra maggio 2000 e giugno 2001, la Corte rileva che esistono, anche in questo caso, indizi obiettivi e concordanti che non consentono di concludere per l'interruzione della partecipazione della Total France all'intesa durante tale periodo. Infatti, la circostanza che il rappresentante della Total France abbia abbandonato brutalmente una riunione del maggio 2000 si spiega con motivi personali, cosa che non può essere considerata una manifestazione della volontà della stessa Total France di dissociarsi dall'intesa, tanto più che, dopo la sostituzione di tale rappresentante da parte di un altro impiegato, la Total France ha ricominciato a partecipare alle riunioni collusive.

---

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il testo integrale delle sentenze ([C-597/13 P](#) e [C-634/13 P](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*